

AGENZIA DI PALERMO		CODICE 880	NUMERO DI POLIZZA 2013/03/2157262		NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA 017	SIRE 03950
CONTRAENTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI				CODICE FISCALE O PARTITA IVA		80023730825	
DOMICILIO PIAZZA MARINA 81				PALERMO		PA C.A.P. 90133	
DECORRENZA CONTRATTO		SCADENZA CONTRATTO		DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA	
g. 31	m. 01	a. 2013	g. 31	m. 01	a. 2014	a. 01	m. 00
RATEAZIONE		INDICIZZAZIONE					
Annuale		NO					
SOSTITUISCE LE POLIZZE				NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA
N.PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	COASSICURAZIONE		INCASSATO AL	
SI/NO							
				41.643,43	4.164,34	0,00	10.192,23
TOTALE PREMIO NETTO				ACCESSORI		DIRITTI	
41.643,43				4.164,34		0,00	
						IMPOSTA	
						10.192,23	
						TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO	
						56.000,00	
						56.000,00	
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE	
NO	SI	NO	0	22821	NO		
SI/NO	SI/NO	NO/NO			SI/NO		
						POLIZZA COLLEGATA	
						CODICE DI AGGREGAZIONE	

Codice Identificativo della gara : 0001202013

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

**Settore:** Cultura

**Attività:** UNIVERSITA'/ACCADEMIE

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 15 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare.

IL CONTRAENTE

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  
 L'Agente Procuratore



*(Signature)*

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione: CAPITOLATO DI GARA

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR




Buongiorno Reale 800 - 320320  
 lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
 (l'Agente, Subagente od Esattore)



da restituire firmati



# Responsabilità Civile Verso Terzi

## Università degli Studi di Palermo

## INDICE

DEFINIZIONI	pag 3
<b>SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</b>	<b>pag 4</b>
Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	pag 4
Art. 2 – SOGGETTI NONCONSIDERATI TERZI	pag 4
Art. 3 – ESCLUSIONI	pag 4-5
Art. 4 – RISCHI ATOMICI E DANNI DA INQUINAMENTO	pag 5-6
Art. 5 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'	pag 6
Art. 6 – RESPONSABILITA' PERSONALE DI AMMINISTRATORI, QUADRI, DIRIGENTI, RETTORI PROFESSORI, DOCENTI, ASSISTENTI, TUTOR	pag 6
Art. 7 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE	pag 6-7
Art. 8 – GARANZIE COMPLEMENTARI	pag 7
Art. 9 – ESTENSIONI DIVERSE	pag 7-8
Art. 10 – RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI	pag 8
Art. 11 – FORNITORI COME TERZI	pag 8
Art. 12 – COMMITTENZA AUTO	pag 8
Art. 13 – DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO	pag 8
Art. 14 – DANNI A VEICOLI IN SOSTA	pag 9
Art. 15 – COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI	pag 9
Art. 16 – DANNI DA INCENDIO	pag 9
Art. 17 – PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA' COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	pag 9-10
Art. 18 – ATTIVITA' RICREATIVE	pag 10
Art. 19 – FRANCHIGIA FRONTALE	pag 10
Art. 20 – ESTENSIONE TERRITORIALE	pag 10
Art. 21 – PLURALITA' DI ASSICURATI	pag 10
Art. 22 – MASSIMALI	pag 10
<b>SEZIONE II – NORME COMUNI</b>	<b>pag 11</b>
Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO – OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE	pag 11
Art. 2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO (se prevista)	pag 11-12
Art. 3 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	pag 12
Art. 4 – RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO	pag 12
Art. 5 – VARIAZIONI DEL RISCHIO	pag 12-13
Art.6- FUSIONE E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' ASSICURATA ALIENAZIONE DELL'AZIENDA	pag 13
Art. 7 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag 13
Art. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI	pag 13
Art. 9 – DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	pag 13-14
Art. 10 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI	pag 14
Art. 11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI	pag 14
Art. 12 – COMPETENZA TERRITORIALE	pag 14
Art. 13 – ONERI FISCALI	pag 14
Art. 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag 14
Art. 15 – CLAUSOLA BROKER	pag 14-15

## DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- “Contraente” : colui che sottoscrive l’assicurazione;
- “Assicurato” : la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- “Società” : la Compagnia Assicuratrice;
- “Franchigia” : la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Scoperto” : la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Danni Corporali” : morte o lesioni personali;
- “Danni materiali” : distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
- “Sinistro” : il fatto e/o l’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato un danno;

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### **SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

##### **Assicurazione della responsabilità Civile verso Terzi (R. C. T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

#### **Art. 2 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, nonché il coniuge, i figli, i genitori e qualsiasi altro parente od affine con essi convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- c) le società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

#### **Art. 3 – ESCLUSIONI**

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età e comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto, nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- e) provocati da persone non dipendenti dall'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori subordinati;

- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate;
- g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- h) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge, da responsabilità professionale e da responsabilità contrattuale;
- m) alle banche dati;
- n) detenzione o impiego di esplosivi;
- o) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- q) 1) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatosi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;  
2) causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione in intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.  
Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
- t) direttamente e/o indirettamente derivanti da attività medico-sanitarie, anche se prestate in connessione con l'attività didattica, formativa, di specializzazione, di ricerca, di sperimentazione: la presente polizza non coprirà pertanto alcun rischio sanitario, clinico, da "medical malpractice".

#### Art. 4 -RISCHI ATOMICI E DANNI DA INQUINAMENTO

Sono esclusi dell'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

#### **Art. 5 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito per la presente Sezione e sino a concorrenza del sottolimito per sinistro, per anno e per la totalità delle Società Assicurate di Euro 250.000,00, previa applicazione di uno scoperto 10% con il minimo di € 500,00 ed un massimo di € 25.000,00 per sinistro.

#### **Art. 6-RESPONSABILITA' PERSONALE DI AMMINISTRATORI, QUADRI, DIRIGENTI, RETI'ORI PROFESSORI, DOCENTI, INGEGNERI PROGETTISTI, ASSISTENTI, TUTOR**

Fermo restando quanto previsto dalle altre condizioni di polizza, l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale e diretta di:

Amministratori, Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, Collaboratori a progetto, Dipendenti parasubordinati, "Personale Temporaneo" mentre svolge attività per l'Assicurato/Contraente, Esperti esterni con incarico contrattualizzato, Rettore, Professori, Docenti, Assistenti, Tutor, Dottorandi di ricerca, Assegnisti, Borsisti, Specializzandi iscritti a scuole di specializzazione, Studenti dell'Assicurato/Contraente per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente per le attività svolte nello svolgimento e nell'espletamento delle loro funzioni e mansioni alle dipendenze del Contraente/Assicurato. Relativamente alle unità, di cui ai corsi di perfezionamento, Master, Assegnisti, Dottorandi e Borsisti, iscritti a qualsiasi Facoltà dell'Università degli Studi di Palermo (esclusa la Facoltà di Medicina e Chirurgia) sono operanti anche le garanzie per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di tirocinio pratico o professionale anche se svolto successivamente al termine degli studi, previsto da norme, decreti ministeriali, regolamenti e/o convenzioni stipulate dall'Università.

Sono compresi i danni per le lesioni personali a terzi e/o a cose di terzi arrecati dagli Ingegneri Progettisti dipendenti dell'Università di Palermo esclusivamente per le attività svolte per conto dell'Università di Palermo e nell'ambito delle strutture Universitarie.

La garanzia non comprende comunque la Responsabilità Civile professionale

Sono esclusi dalla suddetta garanzia tutti i Professori, i Borsisti, gli iscritti a corsi di perfezionamento, gli iscritti a Master, gli Specializzandi con contratto di formazione specialistica, gli Assegnisti di ricerca, i partecipanti a tirocini formativi afferenti la Facoltà di Medicina e Chirurgia (Ex D.lgs n 368/1999 modificato dalla Legge n. 266/2005).

#### **Art. 7-INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4) secondo comma della presente Sezione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- a) fino a concorrenza di un importo di Euro 250.000,00 per sinistro, per anno e per la totalità delle Società Assicurate restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi;
- b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10%, col minimo assoluto di Euro 2.500,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro;
- c) con esclusione dei danni in USA, Canada, Germania e/o Francia.

#### **Art. 8 -GARANZIE COMPLEMENTARI**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilena e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutto il Mondo;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

#### **Art. 9 ESTENSIONI DIVERSE**

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione:

- alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- all'esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;
- alla proprietà e/o utenza di cani;
- all'attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato stesso;

- all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, cui possono partecipare anche esterni, nonché di visite guidate, conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari, e manifestazioni in genere;
- all'esistenza di stabilimenti, uffici, magazzini e/o depositi in genere, ubicati su tutto il territorio nazionale.

#### **Art. 10 -RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato (compreso il dipendente nominato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come responsabile del servizio di prevenzione e protezione), per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

#### **Art. 11 -FORNITORI COME TERZI**

A parziale deroga del precedente Art.2 lett. b), sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta, a carico dell'Assicurato, di € 2.500,00 per ogni soggetto.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

#### **Art. 12 -COMMITTENZA AUTO**

A parziale deroga del precedente Art. 3 lett. a), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nel rapporto di coniuge, genitori, figli e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

#### **Art. 13 -DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO**

A parziale deroga del precedente Art. 3 lett. g) ed h), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili -sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### **Art. 14 -DANNI A VEICOLI IN SOSTA**

A parziale deroga del precedente Art. 3 lett. g) ed h), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti di aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dal precedente Art. 3 letto a). Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

#### **Art. 15 • COSE TROVANTISI NELL'AL'IBITO DEI LAVORI**

A parziale deroga del precedente Art. 3 letto h), l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

#### **Art. 16• DANNI DA INCENDIO**

In deroga al precedente Art. 3 lett. c) ed h) e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

#### **Art. 17 - PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE**

A parziale deroga del precedente Art. 3 letto m), l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali), calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs.23 febbraio 2000 n. 38.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta, a carico dell'assicurato, di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento.

#### **Art. 18 • ATTIVITA' RICREATIVE**

Ferma restando l'esclusione di cui al precedente Art. 3 letto a), la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

#### **Art. 19 • FRANCHIGIA FRONTALE**

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta di € 1.000,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di € 1.000,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

#### **Art. 20 -ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale in tutto il Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

#### **Art. 21 -PLURALITA' DI ASSICURATI**

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'Art. 8 della Sezione II - Norme Comuni, qualora i soggetti assicurati diversi dalla Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

#### **Art. 22 -MASSIMALI**

La copertura è prestata sino a concorrenza delle seguenti somme:

##### **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

€ 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

€ 1.000.000,00 per persona che abbia subito danni corporali e di  
€ 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

## SEZIONE II - NORME COMUNI

### Art. 1. PAGAMENTO DEL PREMIO - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto il giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 1901 le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro i **50 (cinquanta) giorni** successivi alla data di decorrenza della polizza.

L' assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo al Broker "A&C Broker Srl" entro 50 (cinquanta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

Entro il termine di 60 (sessanta ) giorni dalla decorrenza il Broker "A&C Broker Srl", a seguito dell'incasso del premio provvederà a comunicare l'avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma.

Se la contraente non paga il premio, compreso quello di prima annualità, entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla data di decorrenza della suddetta polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 50° giorno e riprende vigore dal giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c. vale anche per le scadenze delle rate successive, qualora la contraente si avvalga della facoltà di rinnovo.

Ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d'imposta fermo restando il premio imponibile che rimane costante per l'intera durata della polizza.

I premi devono essere pagati esclusivamente al Broker "A&C Broker Srl" che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Il Broker "A&C Broker Srl" tratterà all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie le relative commissioni di spettanza nella misura del ..... sul premio imponibile.

### Art. 2 -REGOLAZIONE DEL PREMIO (se prevista)

Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma del precedente Art.1 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale comprese nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla

relativa comunicazione da parte della Società, La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

### **Art. 3 -PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente l'innovato alla sua naturale scadenza. E' facoltà delle parti concordare una proroga temporanea della presente polizza alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla scadenza. La Compagnia, a fronte delle corresponsione del relativo l'ateneo di premio s'impegna in tal caso a prorogare l'assicurazione. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

### **Art. 4 -RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la ( quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte)

### **Art. 5 -VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio

maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto al comma che precede. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art.1898 C.C.. Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

#### **Art. 6 -FUSIONE E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' ASSICURATA ALIENAZIONE DELL'AZIENDA**

Nel caso di fusione della società assicurata con una o più altre, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato fermo l'obbligo del pagamento del premio C.C! il periodo di assicurazione in COI'SO -deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Società, nei trenta giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

#### **Art. 7 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In tutti i casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto di cui ai precedenti Artt. 1-2-5-6 come pure nel caso previsto dall'art.1896 C.C., è dovuto alla Società, oltre alle rate di premio scadute o rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione.

#### **Art. 8 -ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 9 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL' ASSICURATO**

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 9 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza o dall' avviso dell' inchiesta pretorile per l'assicurazione di RCO, tranne che per i

sinistri rientranti nel punto 2) dell' Art. 1 lettera B della sezione I, per i quali la denuncia dovrà avvenire alla richiesta di risarcimento.

L' inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto allo indennizzo (art. 1915 C.C).

#### **Art. 10 • GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a 110011C dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora l'assicurazione sia estesa ai territori di U.S.A., Canada e Messico, in caso di sinistri verificatisi in tali territori, le spese di cui al presente articolo resteranno a carico della Società nell'ambito del massimale stabilito in polizza.

#### **Art. 11 • FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 12 • COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie aventi ad oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 13 -ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 14 -RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

#### **Art. 15 – CLAUSOLA BROKER**

Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l'assistenza e l'effettuazione della presente procedura, l'Università degli Studi di Palermo si è avvalsa dell'opera di brokeraggio della A&C Broker S.r.l., che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto.

L'attività della A&C Broker S.r.l. avrà quindi carattere continuativo e per tutta la durata contrattuale



SINCERT



prevista.

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale è stipulato il contratto e suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico dell' Università degli Studi di Palermo, i cui oneri economici sono costituiti esclusivamente dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal presente capitolato.

*Il Contraente*

**FERRO E GAMBARDELLA S.r.l.**  
AGENZIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI  
Via G. La Farina, 3 - 90141 Palermo

**A&C Broker Srl**

Largo Villaura 27 - 90142 Palermo - Tel 091.361733 - Fax. 091540558 - P.IVA: 05588500826

15

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3200  
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU